Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 2 settembre 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 4 maggio 1966 registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1966 registro n. 35 Difesa-Esercito, foglio n. 344

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare: « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALGIERI Giuseppe di Nicola, classe 1924, da Acri (Cosenza). — Evaso dalla prigionia in Germania raggiungeva il territorio nazionale partecipando subito alla lotta partigiana. In un duro combattimento contro preponderanti forze nemiche, si prodigava con temerario ardimento alla difesa della posizione a lui affidata. Ferito gravemente continuava nell'azione finchè, raggiunto da una raffica di mitragliatrice, cadeva mortalmente. Fulgido esempio delle più elevate virtù militari. — Martirolo, 14-15 aprile 1945.

GENINATTI NENI Vincenzo di Martino, classe 1919, da Mezzenile (Torino). — Trasfondeva nella lotta partigiana le sue doti di combattente alpino e di organizzatore essendo in ogni situazione di esempio e di incitamento ai suoi commilitoni. Nel corso di un duro combattimento, usciva dal suo appostamento per fare scudo con il proprio corpo al comandante di Divisione. Catturato, veniva trucidato per il gesto eroico compiuto. Moriva inneggiando ai suoi uomini. — Pessinetto (Torino), 24-26 agosto 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

BORDIN Alcide di Eugenio, classe 1926, da Bosco di Nanto (Vicenza). — Comandante di squadra, era di esempio ai suoi uomini per fede e coraggio. Fra i primi nel corso di un attacco per la conquista di una munita postazione nemica, veniva colpito mortalmente e, prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà, trovava la forza di incitare i commilitoni accorsi in suo aiuto a perseverare nella lotta che già si prospettava vittoriosa. — Rivarolo (Torino), 25 aprile 1945.

GARELLI Ettore fu Francesco, classe 1893, da Torino. — Malgrado la non più giovane età, partecipava fra i primi alla lotta clandestina e si distingueva nel delicato compito informativo ed organizzativo riuscendo a reclutare numerosi partigiani. Catturato in seguito a delazione, rifiutava sdegnosamente di rivelare le notizie che gli venivano richieste. Condannato a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Cuneo, 26 novembre 1944.

GIANO Giacomo fu Enrico, classe 1892, da Cuneo. — Nel corso di un cruento combattimento a fasi alterne e drammatiche, dava costante esempio alla sua formazione essendo primo fra i primi dove più incombeva il pericolo. Colpito in fronte da una pallottola mentre tentava di porre in salvo un partigiano ferito, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Cuneo, 28 prile 1945.

GRAZIOLI Giovanni di Cesare, classe 1923, da Pombia (Novara). — Comandante di una pattuglia esplorante, impegnava in un duro combattimento forze avversarie solidamente sistemate a difesa. Dopo aver catturato un pezzo di artiglieria ed un autocarro con i relativi serventi, si lanciava all'assalto con indomito coraggio contro una postazione nemica. Colpito a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà, dando fulgido ed eroico esempio di uno spregiudicato spirito partigiano. — Cuneo, 28-29 aprile 1945.

GUIDI Guido fu Giovanni, classe 1926, da Milano. — Interveniva a rinforzo di una formazione partigiana attaccata da forze nemiche preponderanti. Nel corso del duro combattimento, benchè ferito, non desisteva dalla lotta ma con l'arma automatica recuperata alcuni giorni prima in azione, infliggeva severe perdite all'avversario Colpito una seconda volta, rimaneva sul posto fino allo stremo delle forze. Catturato ed interrogato, trovava la forza di gridare il suo disprezzo contro il nemico prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà. — San Desiderio (Asti), 25 luglio-30 agosto 1944.

TORRE Luciano di Alessandro, classe 1923, da Torino. — Nominato comandante di battaglione per le sue virtù militari, era di esempio al reparto per ardore combattivo, sprezzo del pericolo e perizia durante numerose azioni di sabotaggio. Nel corso di un attacco ad uno Stabilimento difeso da mezzi corazzati avversari veniva colpito a morte ed immolava così la sua esistenza alla causa della libertà. — Torino, 27 aprile 1945.

VIGNA Luigi di Pietro, classe 1921, da Mompantero (Torino). — Volontario partigiano fin dai primi giorni della lotta clandestina, iniziava la sua attività propagandistica per indurre i civili a collaborare col Movimento di Resistenza. Successivamente si arruolava in una formazione combattente e, con il grado di Comandante di distaccamento, dava prova di ardimento e sprezzo del pericolo in numerose azioni. Cadeva valorosamente durante l'occupazione della città di Torino dando mirabile esempio di dedizione alla causa della libertà. — Susa (Torino), 1° maggio 1945.

CROCE

BIANCHI Gino di Giuseppe, classe 1926, da Gemona del Friuli (Udine). — Già distintosi in precedenti azioni di lotta partigiana, si offriva volontariamente — nel corso di un combattimento difensivo — di portare una comunicazione al Comando superiore, pur conscio del grave pericolo per la necessità di attraversare zone completamente scoperte e battute dal fuoco nemico. Nella esecuzione del difficile compito, colpito a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Gemona del Friuli, 1° maggio 1945.

BROTTO Valentino di Valentino, classe 1916, da Borso del Grappa (Treviso). — Comandante di plotone servizi, si poneva alla testa di una squadra partigiana con la quale combatteva tenacemente nel corso di un rastrellamento condotto da ingenti forze nemiche. Circondato e ferito alla testa, non desisteva dalla lotta se non dietro ordine del suo diretto superiore. Riuscito a sfuggire alla cattura, veniva sorpreso da una pattuglia nemica e rifiutando sdegnosamente l'intimazione di resa, non esitava a impegnarla duramente. Esaurite le munizioni, cadeva colpito da raffiche di mitragliatrice immolando così la sua esistenza alla causa della libertà. — Zona del Grappa, 21-23 settembre 1944.

BROVEDANI Gio-Batta Vittorio fu Gio-Batta, classe 1918 da Clauzetto (Udine). — Comandante di battaglione, sempre primo in ogni azione, si distingueva in operazioni di rastrellamento per decisione e coraggio. Nel corso di un violento attacco nemico durante il quale il suo reparto era stato inizialmente costretto a ripiegare, riusciva in breve tempo a riorganizzarlo ed a contrattaccare infliggendo gravi perdite all'avversario. Mentre incitava i suoi uomini a persistere nella lotta, veniva gravemente ferito da una raffica di mitragliatrice e, dopo due giorni, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Val Meduna, ottobre-dicembre 1944. Spilimbergo, 30 aprile-2 maggio 1945.

CONTE Giuseppe Enzo di Abbondio, classe 1922, da Montebelluna (Treviso). — Comandante di compagnia partigiana veniva catturato unitamente ad un collega, in seguito a delazione, durante una ricognizione effettuata per organizzare un imminente attacco del suo reparto. Sottoposto a torture, non rivelava le notizie che gli venivano richieste e condannato alla fucilazione trovava la forza di inneggiare alla sua Brigata ed all'Italia prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà. — Seren del Grappa, 23 luglio 1944.

DE VILLA Marcello di Bernardo, classe 1926, da Longarone (Belluno). — Arruolatosi volontario in una formazione partigiana, dava prova di dedizione e sprezzo del pericolo. All'atto di rientrare da una difficile missione al proprio reparto che era impegnato in dura lotta contro il nemico, accorreva coraggiosamente al combattimento dando il più valido contributo allo sforzo dei commilitoni. Colpito a morte, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Caviola (Falcade - Belluno), 20 agosto 1944.

FREGNAN Nello di Angelo, classe 1925, da Contarina (Rovigo). — Aderiva al Movimento di liberazione, nelle file clandestine, distinguendosi per ardimento e per perizia. Nel corso di un combattimento contro una forte pattuglia nemica, si portava dove maggiore era il pericolo, non ricercando un riparo per meglio impiegare la sua arma. Colpito a morte, trovava ancora la forza di incitare i commilitoni a persistere nella lotta. Esempio di fede nella causa della libertà. — Contarina, marzo 1944-25 aprile 1945.

LUCCHESI Vittorio Danilo di Angelo Luigi, classe 1912, da Seren del Grappa (Belluno). — Nel corso di un combattimento contro una colonna tedesca, accortosi che la mitragliatrice di un commilitone non funzionava, gli si portava accanto rimettendola in efficienza sotto l'infuriare del fuoco nemico. Costretto a ripiegare ed impossibilitato a raggiungere una postazione idonea, faceva impiegare l'arma allo scoperto sostenendola sulle proprie spalle. Colpito a morte, immolava la sua esistenza pronunciando elevate parole patriottiche. — Valdagno, 26 aprile 1945.

(6178)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1966, n. **679**.

Approvazione ed esecuzione degli Scambi di Note tra l'Italia e l'India per lo sblocco dei beni italiani in India, effettuati a New Delhi il 17 marzo 1959 ed il 23 giugno-20 agosto 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430 del Capo provvisorio dello Stato, concernente l'esecuzione del Trattato di Pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli Scambi di Note tra il Governo italiano ed il Governo indiano per l'applicazione dell'art. 79 del Trattato di Pace, effettuati a New Delhi il 17 marzo 1959 ed il 23 giugno-20 agosto 1964.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Scambi di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, corrisponderà — in applicazione dell'art. 79, paragrafo 3, del Trattato di Pace — ad ogni persona fisica o giuridica italiana, indicata come titolare di credito in rupie nella lista annessa alle Note del 17 marzo 1959 e modificata dalle Note del 23 giugno-20 agosto 1964, una somma in lire d'ammontare pari al controvalore del proprio credito in valuta indiana, al tasso del cambio ufficialmente fissato al 17 marzo 1959.

Art. 4.

Le somme corrisposte dal Governo indiano, a norma dell'Annesso II alle Note del 17 marzo 1959, saranno versate al bilancio dello Stato sul conto valute Tesoro dell'Ambasciata d'Italia di New Delhi.

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'esecuzione del presente decreto sarà provveduto con le disponibilità del bilancio 1966 relativo al pagamento degli oneri dipendenti dalla esecuzione delle clausole economiche del Trattato di Pace e di accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 19. — VILLA

Scambio di Note tra l'Italia e l'India per la modifica dello Scambio di Note per lo sblocco dei beni italiani in India del 17 marzo 1959. — New Delhi, 23 giugno-20 agosto 1964.

ITALIAN EMBASSY

N. 04316

New Delhi, 23rd June, 1964

The Italian Embassy present their compliments to the Ministry of External Affairs, Government of India, and have the honour to state as follows:

(1) The problem regarding the Italian assets, which were subjected to sequestration as a result of the last War, was settled between India and Italy by the Exhange of Notes dated 17th March, 1959.

(2) In Annexure I of the abovementioned Exchange of Notes, the cash balance forming part of the Italian vested assets was calculated at Rs. 1,332,606.49, corresponding to 50 % of the total Italian assets in India as on 1st March, 1959.

(3) In Annexure II, in the list of Cash Balances, the name of « Banca della Svizzera Italiana », whose gross claim was Rs. 29,728.75, had been erroneously stated as an Italian-owned asset.

(4) By a subsequent exchange of letters between Mr. S. Banerjee, former Deputy Secretary of the then Ministry of Commerce & industry (see his last letter No.D.O. E.Pty. 9/3/61 dated 11th October, 1962), and this Embassy, the Ministry of Commerce & Industry agreed to the proposal of the Embassy that the assets belonging to « Banca della Svizzera Italiana » would not be treated as Italian-owned and that the proportionate amount should be returned to the Custodian of Enemy Property. The Embassy subsequently remitted the amount of Rs. 13,089.72 (50 % of the gross claim of the « Banca ») to the Custodian, who duly acknowledged receipt of this amount, less Rs. 8.94 as bank commission and postage, by his letter No. P/Ball/IT/Assets 467 dated 10th April, 1963.

(5) In order to regularize the contents of the above-mentioned Exchange of Notes, the Italian Embassy now wish to propose to the Government of India the following modifications to be effected to the texts of Annexure I and II:

(a) *Annexure I*:

The amount indicated in para 3 (viz. Rs. 1,332,606.49) should be changed to Rs. 1,319,516.77 (i.e. Rs. 1,332,606.49 less Rs. 13,089.72).

(b) *Annexure II*:

(i) Under « List of Cash Balances », the name of « Banca della Svizzera Italiana » under serial No. 48, should be deleted;

(ii) The total amount indicated in the above List (viz. Rs. 2,372,716.82) should be changed to Rs. 2,342,988.07 (i.e. Rs. 2,372,716.82 less Rs. 29,728.75).

Naturally the total number of claimants would thus be reduced to 266 from 267.

The Embassy would be most grateful if the Ministry of External Affairs could kindly agree to the above proposal and, in awaiting their early reply, avail themselves of the opportunity to renew the assurances of their highest consideration.

GIUSTI

Ministry of External Affairs,
Government of India. — NEW DELHI

MINISTRY OF COMMERCE

Government of India

29 Sravana, 1886

New Delhi, the 20th August, 1964

No. 6/5/64.E.Pty.

The Ministry of Commerce, Government of India, present their compliments to the Italian Embassy in India and have the honour to state that the Government of India are agreeable to the proposal contained in para 5 of the Embassy's Note No. 04316 dated the 23rd June, 1954 addressed to the Ministry of External Affairs. This will mean that the amount of « Rs. 1,319,516.77 » will be substituted for « Rs. 1,332,606.49 » in para 3 of Annexe I to the Notes exchanged on the 17th March, 1959 with the Embassy by the then Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

Further, the « List of Cash Balances » furnished to the Embassy in terms of para 2 of Annexe I of the above-mentioned Notes of 17th March 1950 will stand amended as follows:

(*a*) The name of « Banca della Svizzera Italiana » with a balance of « Rs. 29,728.75 » appearing at « S.No. 48 » will be deleted and « S. Nos. 49 to 267 » be renumbered as « 48 to 256 » respectively.

(*b*) The amount of « Rs. 2,342,988.07 » will be substituted for « Rs. 2,372,716.82 » against total given in the List.

The Ministry avail themselves of this opportunity to renew to the Embassy the assurances of their highest consideration.

Ministry of Commerce
S. BARNERJEE

The Italian Embassy in India. — NEW DELHI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. **680**.

Agevolazioni daziarie per alcuni prodotti, entro limiti contingentali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europea;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico.

Per i prodotti elencati nell'annessa tabella, provenienti da paesi estranei alla Comunità economica europea, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica temporaneamente nella misura per ciascuno di essi indicata, nei limiti dei rispettivi contingenti, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — RESTIVO — ANDREOTTI — TOLLOY — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 20. — VILLA

TABELLA

Voce della tariffa	Denominazione delle merci	Contingente	Validità	Aliquota del dazio
ex 03.01-B-I-b-1	Tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati alla industria conserviera per essere preparati o conservati	26.000 tonn.	dal 1°-1-1966 al 31-12-1966	0,50 %
17.03-B-II	Melassi di canna contenenti, in estratto secco, meno del 63 % di saccarosio, destinati alla fabbricazione di surrogati del caffè	1.800 tonn.	dal 1°-4-1966 al 31-3-1967	1,40 %
ex 78.01-A-II	Piombo raffinato non in lega (titolo non inferiore a 99,95 %)	4.500 tonn.	dal 1°-4-1966 al 30-6-1966	lire 8,20 per kg.
73.02-E-I-a-1	Ferro-cromo con tenore in carbonio fino a 0,1 %	— 2.000 tonn.	dal 1°-1-1966 al 31-12-1966	esenzione
		— 1.500 tonn.	Id.	1,20 %

Il Ministro per le finanze: PRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. **681.**

Agevolazioni daziarie per alcuni prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dal 2 maggio 1966 al 31 luglio 1966, per la « carne congelata della specie bovina domestica in quarti anteriori e pezzi disossati » (voce della tariffa ex 02.01-A-II) destinata alla trasformazione sotto controllo doganale, provenıente da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, si applica il dazio del 13,70% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 35.000 espresse in carne non disossata.

Per l'utilizzo del suddetto contingente, 100 kg. di carne disossata equivalgono a 130 kg. di carne non disossata.

Durante lo stesso periodo è sospesa l'applicazione del dazio per gli stessi prodotti provenienti dagli Stati membri della Comunità Economica Europea.

Art. 2.

Dal 1° aprile 1966 al 15 maggio 1966 per le « patate, altre, non nominate » (voce della tariffa 07.01-A-III-*b*) provenienti da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea si applica il dazio del 5,20% sul valore.

Art. 3.

Il contingente di « borace anidro » destinato alla fabbricazione di smalti, previsto dalla voce della tariffa 28.46-A-I-a-2-aa, è aumentato, per l'anno 1966, da quintali 20.000 a quintali 38.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — RESTIVO — ANDREOTTI — TOLLOY — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1966, n. **682.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Museo nazionale dell'Arma di cavalleria, con sede in Pinerolo.

N. 682. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica del Museo nazionale dell'Arma di cavalleria, con sede in Pinerolo e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1966.

Composizione della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460 e sue successive modificazioni, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1966, numero 8750, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1966, registro n. 8, foglio n. 158, con il quale è stato composto il Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio decorrente dalla data del decreto stesso, è stata stabilita la competenza delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si è proceduto alla assegnazione dei componenti del Consiglio medesimo alle varie sezioni e si è fatta, altresì, riserva di procedere alla costituzione della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 4 della citata legge 10 agosto 1950, n. 646, nonchè della delegazione speciale di cui all'art. 23 della citata legge n. 1431;

Ritenuta la necessità di procedere, a parziale scioglimento della cennata riserva, alla costituzione della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, numero 646;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto la Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è così composta:

Presidente:

il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Membri:

i presidenti delle Sezioni 1ª, 2ª, 3ª 4ª, 5ª e 6ª del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i direttori generali degli affari generali e del personale, della Viabilità ordinaria e delle nuove costruzioni ferroviarie, delle acque e degli impianti elettrici, delle opere marittime, dell'edilizia statale e sovvenzionata, delle opere igieniche, dei servizi speciali, e dell'urbanistica del Ministero dei lavori pubblici;

Scanga prof. Francesco, direttore generale dei Servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità;

Bottalico prof. dott. Michele, direttore generale della Bonifica e della colonizzazione del Ministero della agricoltura e delle foreste;

Pizzigallo dott. Vitantonio, direttore generale della Economia montana e delle foreste del Ministero della agricoltura e delle foreste;

Rossi dott. ing. Filippo, ispettore generale del Genio civile;

Arrigoni dott. ing. Riccardo, ispettore generale del Genio civile;

Baccin prof. arch. Augusto, ispettore generale del Genio civile;

Agnelluzzi dott. ing. Leonardo, ispettore generale del Genio civile;

Lancetti dott. ing. Luigi, ispettore generale del Genio civile;

Rivelli dott. ing. Roberto, ispettore generale del Genio civile;

Pietrini Pallotta avv. Alfredo, vice avvocato generale dello Stato;

Russo Spena prof. Andrea, ordinario di Idraulica presso l'Università degli studi di Napoli;

Ferrari prof. Paolo, assistente ordinario Costruzioni stradali e ferroviarie presso l'Università degli studi di Napoli;

Guiducci prof. Roberto, esperto in Urbanistica;

Muzzillo arch. Giuseppe, architetto;

Portoghesi prof. arch. Paolo, professore incaricato di letteratura italiana presso la Facoltà di architettura dell'Università degli studi di Roma;

Renacco prof. arch. Nello, libero docente presso il Politecnico di Torino;

Piccioli dott. Alfonso, direttore della ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1966

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1966
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 102

(6776)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1966.

Norme di qualità per l'esportazione e l'importazione dei sedani da coste.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962, portante norme relative alle modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale;

Visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli in seno alla C.E.E., pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 30 del 20 aprile 1962;

Visto il regolamento n. 41/66 del Consiglio della C.E.E. in data 29 marzo 1966, relativo alla determinazione delle Norme comuni di qualità per i sedani da coste pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 69 del 19 aprile 1966;

Visto il regolamento n. 60 della Commissione relativo alle disposizioni sul controllo di qualità degli ortofrutticoli che sono oggetto di scambi intracomunitari, del 21 giugno 1962, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 59 del 13 luglio 1962;

Visto il regolamento n. 80/63 C.E.E. della Commissione relativo al controllo di qualità degli ortofrutticoli importati dai Paesi terzi, del 31 luglio 1963, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » numero 121 del 3 agosto 1963;

Ritenuta la necessità di estendere le disposizioni del marchio nazionale di cui al predetto regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, alle spedizioni all'estero dei sedani da coste;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, si applica alla esportazione dei sedani da coste delle varietà derivate dall'« Apium graveolens L. var. dulce Mill. » destinati al consumo allo stato fresco, eccettuati quelli destinati alla trasformazione. Per tutte le spedizioni all'estero di tale prodotto è obbligatoria la osservanza delle seguenti norme.

Art. 2.

Caratteristiche qualitative

A) *Generalità*:

Le norme hanno lo scopo di definire le caratteristiche che i sedani devono presentare all'atto della spedizione, dopo condizionamento e imballaggio.

B) *Caratteristiche minime*:

I sedani devono essere:

interi; la parte superiore può tuttavia essere tagliata al momento della pulizia,

di aspetto fresco,

sani, in particolare non attaccati da insetti o altri parassiti, privi di tracce di malattie ed esenti da lesioni causate dal gelo (fatte salve le disposizioni particolari previste per la categoria II),

esenti da insetti e da altri parassiti,

privi di coste cave, di germogli e di steli fioriferi,

puliti, in particolare praticamente privi di terra e di residui visibili di fertilizzanti o antiparassitari,

privi di odore o sapore estranei,

privi di umidità esterna eccessiva, cioè sufficientemente sgrondati dopo un eventuale lavaggio.

La radice principale deve essere ben pulita e non può superare la lunghezza di 5 cm.

I sedani devono presentare uno sviluppo normale tenuto conto del periodo di produzione.

Lo stato del prodotto deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse e da rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione.

C) *Classificazione*:

1) *Categoria « I »*:

I sedani di questa categoria devono essere di buona qualità, di forma regolare ed esenti da tracce di malattie. Le nervature principali non devono essere spezzate, sfilacciate, schiacciate o aperte. Per i sedani sbiancati, le foglie devono presentare una colorazione tra il bianco e il bianco-giallastro o bianco-verdastro su almeno la metà della loro lunghezza.

2) *Categoria « II »*:

I sedani di questa categoria devono essere di qualità mercantile e rispondere alle caratteristiche minime.

Possono presentare leggere tracce di ruggine.

Possono inoltre presentare una leggera deformazione, leggere ammaccature e un massimo di due nervature principali spezzate, schiacciate o aperte.

Per i sedani sbiancati, le foglie devono presentare una colorazione tra il bianco e il bianco-giallastro o bianco-verdastro su almeno un terzo della loro lunghezza.

Art. 3.

Calibrazione

Il peso minimo dei sedani è fissato a 150 gr.

I sedani si dividono in tre classi di calibro:

1) grossi: più di 800 gr.,

2) medi: da 500 a 800 gr.;

3) piccoli: da 150 a 500 gr.

La differenza massima di calibro in uno stesso imballaggio è fissata rispettivamente a 200, 150 e 100 gr.

Questa classificazione è obbligatoria soltanto per la categoria « I ».

Art. 4

Tolleranze

In ogni imballaggio, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti non rispondenti alle norme.

A) *Tolleranze di qualità*:

1) *Categoria « I »*:

Il 10 % in numero di sedani non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria « II ».

2) *Categoria « II »*:

Il 10 % in numero di sedani non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma adatti al consumo.

B) *Tolleranze di calibro*:

Il 10 % in numero di sedani non rispondenti alle norme in materia di calibrazione.

Art. 5.

Imballaggio e presentazione

A) *Omogeneità*:

Ciascun imballaggio deve contenere sedani della stessa categoria di qualità, dello stesso colore e dello stesso calibro, quando, per quest'ultimo criterio, sia imposta una calibrazione.

B) *Condizionamento*:

I sedani devono essere presentati imballati, legati in mazzi o semplicemente disposti nell'imballaggio. In caso di presentazione in mazzi, questi devono, in uno stesso imballaggio, contenere uno stesso numero di pezzi.

Il condizionamento deve essere tale da garantire la adeguata protezione della merce.

Le carte o gli altri materiali utilizzati all'interno dello imballaggio devono essere nuovi e non nocivi all'alimentazione umana. Le eventuali diciture stampate devono figurare esclusivamente sulla parte esterna, in modo da non essere a contatto con il prodotto.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere privo di qualsiasi corpo estraneo.

Art. 6.

Indicazioni esterne

Su ciascun imballaggio devono essere apposte, in caratteri leggibili e indelebili, le indicazioni seguenti, visibili all'esterno:

A) *Identificazione*:

Imballatore / Speditore } Nome e indirizzo o simbolo di identificazione

B) *Natura del prodotto*:

« Sedani da coste », con la dicitura « sbiancati » o la indicazione del tipo di colore (quando il contenuto dello imballaggio non è visibile dall'esterno).

C) *Origine del prodotto*:

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D) *Caratteristiche commerciali*:

categoria;

calibro (se il prodotto è calibrato) indicato dalla dicitura « grossi », « medi » o « piccoli »;

numero dei pezzi o eventualmente numero dei mazzi

E) *Marchio ufficiale di controllo*:
Marchio nazionale di esportazione.

Art. 7.

Per le modalità di controllo valgono le disposizioni contemplate nel predetto decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962.

Art. 8.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864 e dello art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 9.

Ritenuta la necessità di porre in applicazione le intese raggiunte in sede C.E.E., l'importazione in Italia dei sedani da coste, avviati al consumo allo stato fresco, ad esclusione di quelli destinati alla trasformazione, è soggetta all'osservanza delle presenti norme di qualità ed alle disposizioni di cui ai Regolamenti numeri 60 e 80/63 della C.E.E., citati in premessa.

Art. 10.

Il controllo delle disposizioni di cui al predetto articolo, è affidato all'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 1° luglio 1966.

Roma, addì 14 maggio 1966

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria e commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

(6680)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1966.
Autorizzazione alla Società per azioni «Cassa generale di assicurazioni», con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni nel ramo «vetri e cristalli».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società per azioni «Cassa generale di assicurazioni», con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni in vari rami danni, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo «vetri e cristalli»;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni «Cassa generale di assicurazioni», con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo «vetri e cristalli».

Roma, addì 18 agosto 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(6684)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1966.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro), approvato con decreto ministeriale 15 luglio 1949, modificato con decreti ministeriali dell'8 agosto 1956 e del 18 settembre 1959;

Visti il decreto ministeriale 24 marzo 1960, con il quale, il dott. Raffaele Elia venne nominato presidente della predetta Cassa, nonchè il decreto ministeriale 29 febbraio 1960, con il quale, il sig. Giuseppe Zainetti venne nominato vice presidente della Cassa medesima;

Considerato che il dott. Raffaele Elia, scaduto di carica per compiuto periodo statutario ha anche rassegnato le dimissioni per motivi di età e che pure il sig. Giuseppe Zainetti si è dimesso per ragioni di salute;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Giannetto Montanari e l'avv. Aldo Paolini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 agosto 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6827)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1966, il comune di Castelvetrano (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 327.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6761)

Autorizzazione al comune di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1966, il comune di Alghero (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6762)

Autorizzazione al comune di Giarre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1966, il comune di Giarre (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6817)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di zona di divieto di caccia e uccellagione nei comuni di Penango e Calliano

Con decreto ministeriale 19 agosto 1966 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 10 aprile 1959, 11 agosto 1965, 5 ottobre 1965 nella zona di « Perrona - Val Viazza » nei comuni di Penango e Calliano in provincia di Asti dell'estensione di ettari 875, compresa entro i confini delimitati con decreto ministeriale 10 aprile 1959, viene revocato.

(6715)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Corso dei cambi del 1° settembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,32	623,26	623,30	623,34	623,20	623,23	623,33	623,30	623,25	623,25
$ Can.	579,33	579,40	579,50	579,20	579 —	579,20	579,35	579,30	579,20	579,25
Fr. Sv.	143,95	143,90	143,94	143,975	143,95	143,97	144 —	143,90	143,97	143,95
Kr. D.	90,02	90 —	90,10	90,065	89,90	90,01	90 —	90 —	90,01	90 —
Kr. N.	87,20	87,20	87,28	87,22	87,10	87,20	87,21	87,20	87,20	87,20
Kr. Sv.	120,54	120,50	120,56	120,52	120,55	120,55	120,53	120,50	120,55	120,55
Fol.	172,30	172,40	172,46	172,48	172,235	172,38	172,44	172,35	172,38	172,40
Fr. B.	*12,52*	*12,515*	*12,5265*	*12,51625*	*12,51*	*12,52*	*12,5120*	*12,55*	*12,52*	*12,52*
Franco francese	127 —	126,91	127 —	126,975	126,85	126,97	126,98	127 —	126,97	126,96
Lst.	1738 —	1737,55	1738,10	1737,90	1737,50	1738,20	1737,825	1738,20	1738,20	1737,90
Dm. occ.	156,20	156,27	156,28	156,29	156,20	156,24	156,26	156,30	156,24	156,25
Scell. Austr.	24,149	24,145	24,15	24,1475	24,12	24,18	24,1480	24,17	24,14	24,145
Escudo Port.	21,685	21,68	21,70	21,70	21,75	21,70	21,67	21,70	21,70	21,70
Peseta Sp.	10,408	10,40	10,43	10,415	10,40	10,41	10,406	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 1° settembre 1966

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	103,175
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,50
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,40
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,125
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° settembre 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	*623,335*
1 Dollaro canadese	579,275
1 Franco svizzero	143,987
1 Corona danese	90,032
1 Corona norvegese	87,215
1 Corona svedese	120,525
1 Fiorino olandese	172,46
1 Franco belga	*12,514*
1 Franco francese	126,977
1 Lira sterlina	1737,887
1 Marco germanico	156,275
1 Scellino austriaco	24,148
1 Escudo Port.	21,685
1 Peseta Sp.	10,41

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° maggio 1966 al 31 maggio 1966 all'importazione dei prodotti indicati dall'art 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso) provenienti da:

— Paesi terzi.

— Stati membri della C E E, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod D D 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Paesi terzi »

Prelievi in lire italiane per quintale

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Giorni 1/5-5-1966 Paesi terzi	Giorni 1/5-5-1966 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni 6/12-5-1966 Paesi terzi	Giorni 6/12-5-1966 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni 13/19-5-1966 Paesi terzi	Giorni 13/19-5-1966 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni 20/26-5-1966 Paesi terzi	Giorni 20/26-5-1966 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni 27/31-5-1966 Paesi terzi	Giorni 27/31-5-1966 Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:										
	06 14	- gruppo 1	2.374	2.274	2.434	2.334	2.484	2.384	2.584	2.484	2.644	2.544
	07 15	- gruppo 2	2.374	2.274	2.434	2.334	2.484	2.384	2.584	2.484	2.644	2.544
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):										
	08 12	- gruppo 1	2.968	2.843	3.043	2.918	3.105	2.980	3.230	3.105	3.305	3.180
	11 16	- gruppo 2	2.968	2.843	3.043	2.918	3.105	2.980	3.230	3.105	3.305	3.180
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:										
		- riso semilavorato:										
	17 25	- - gruppo 1	3.941	3.758	4.032	3.849	4.107	3.924	4.259	4.076	4.350	4.166
	18 28	- - gruppo 2	4.355	4.171	4.456	4.273	4.540	4.356	4.709	4.525	4.810	4.627
		- riso lavorato a fondo:										
	21 31	- - gruppo 1	4.173	3.990	4.270	4.087	4.350	4.167	4.511	4.328	4.608	4.425
	23 34	- - gruppo 2	4.645	4.462	4.754	4.571	4.844	4.660	5.025	4.842	5.134	4.950
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	816	728	653	565	653	565	391	303	122	34

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° maggio 1966 al 31 maggio 1966 all'importazione dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 1° maggio 1966 al 5 maggio 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	1.274	1.274	2.274	1.274	1.274
	07 15	- gruppo 2	1.274	1.274	2.274	1.274	1.274
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	1.593	1.593	2.843	1.593	1.593
	11 16	- gruppo 2	1.593	1.593	2.843	1.593	1.593
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	2.091	2.091	3.758	2.091	2.091
	18 28	- - gruppo 2	2.313	2.313	4.171	2.313	2.313
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	2.216	2.216	3.990	2.216	2.216
	23 34	- - gruppo 2	2.469	2.469	4.462	2.469	2.469
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 6 maggio 1966 al 12 maggio 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	1.274	1.274	2.334	1.274	1.274
	07 15	- gruppo 2	1.274	1.274	2.334	1.274	1.274
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	1.593	1.593	2.918	1.593	1.593
	11 16	- gruppo 2	1.593	1.593	2.918	1.593	1.593
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	2.091	2.091	3.849	2.091	2.091
	18 28	- - gruppo 2	2.313	2.313	4.273	2.313	2.313
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	2.216	2.216	4.087	2.216	2.216
	23 34	- - gruppo 2	2.469	2.469	4.571	2.469	2.469
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 13 maggio 1966 al 19 maggio 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	1.274	1.274	2.384	1.274	1.274
	07 15	- gruppo 2	1.274	1.274	2.384	1.274	1.274
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	1.593	1.593	2.980	1.593	1.593
	11 16	- gruppo 2	1.593	1.593	2.980	1.593	1.593
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	2.091	2.091	3.924	2.091	2.091
	18 28	- - gruppo 2	2.313	2.313	4.356	2.313	2.313
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	2.216	2.216	4.167	2.216	2.216
	23 34	- - gruppo 2	2.469	2.469	4.660	2.469	2.469
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 20 maggio 1966 al 26 maggio 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	1.274	1.274	2.484	1.274	1.274
	07 15	- gruppo 2	1.274	1.274	2.484	1.274	1.274
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	1.593	1.593	3.105	1.593	1.593
	11 16	- gruppo 2	1.593	1.593	3.105	1.593	1.593
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	2.091	2.091	4.076	2.091	2.091
	18 28	- - gruppo 2	2.313	2.313	4.525	2.313	2.313
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	2.216	2.216	4.328	2.216	2.216
	23 34	- - gruppo 2	2.469	2.469	4.842	2.469	2.469
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 27 maggio 1966 al 31 maggio 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	1.274	1.274	2.544	1.274	1.274
	07 15	- gruppo 2	1.274	1.274	2.544	1.274	1.274
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	1.593	1.593	3.180	1.593	1.593
	11 16	- gruppo 2	1.593	1.593	3.180	1.593	1.593
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	2.091	2.091	4.166	2.091	2.091
	18 28	- - gruppo 2	2.313	2.313	4.627	2.313	2.313
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	2.216	2.216	4.425	2.216	2.216
	23 34	- - gruppo 2	2.469	2.469	4.950	2.469	2.469
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

(5559)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966 relativo alla ripartizione degli utili della lotteria « Italia », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 2 luglio 1966, ai numeri 188 e 278 dell'elenco, le quote indicate in: « 0,03233 % » devono rettificarsi, rispettivamente, in: « 0,03879 % » e « 0,12931 % » ed ai numeri 585 e 793, in luogo di: « ... Villa di Aiaro ... » e « ... S. Cuore. », leggasi, rispettivamente: « ... Villa d'Aiano ... » e « ... S. Croce. ».

(6824)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 5131/S dell'8 marzo 1966, l'Università di Bari è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 20.000, disposta in suo favore dalla signora Bianca Triggiani Del Prete e dal dott. Michelangelo Interesse, destinata ad integrare il capitale della borsa di studio « professore Oreste Del Prete ».

(6759)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1966, registro n. 64, foglio n. 62, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Iris Anna Maria Arena avverso la decisione 3 gennaio 1962, n. 55799 della Commissione dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Messina, in materia di incarico di insegnamento.

(6739)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 101, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa De Luca Maria Giovanna avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 102, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Gallizia Manlio avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 103, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Pievatolo Albino avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 104, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Pittini Tullio avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(6687)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 105, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Campanini Carlo avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 106, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Cardani Ettore avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 107, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Oda Cattelani avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 108, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. De Filippi Angelo avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(6688)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Salò ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri

Con decreto n. 300.16.III.15/6.407, in data 25 luglio 1966, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Salò è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(6804)

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente l'autorizzazione alla libera vendita dell'acqua oligo-minerale denominata « Vallechiara », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 30 luglio 1965, la dizione: « Alessandro Beretta-Anguissola, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Roma; » deve intendersi soppressa.

(6823)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Bozzolo, di 2ª categoria, con sede in Bozzolo (Mantova), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 3 agosto 1966 tenuta dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Bozzolo, di 2ª categoria, con sede in Bozzolo (Mantova), in liquidazione coatta, il rag. Sergio Bellani è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6833)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinquantaquattro posti di stenodattilografo di 5ª classe in prova.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria di merito dei candidati vincitori del concorso pubblico per esami a cinquantaquattro posti di stenodattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1965, è stata pubblicata a pagina 339 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 4 del 1°-30 aprile 1966.

(6653)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, per la qualifica di mestiere di « preparatore specializzato di laboratori fisici » di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 62 del 3 agosto 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1966, registro n. 25 Difesa-Marina, foglio n. 18, dei candidati risultati idonei, per la qualifica di mestiere di « preparatore specializzato di laboratori fisici » di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(6742)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « montatore aggiustatore » di 1ª categoria e di « elettricista bobinatore elettrico ed avvolgitore » di 1ª categoria nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 62 del 3 agosto 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 2 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1966, registro n. 20 Difesa-Marina, foglio n. 165, dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « montatore aggiustatore » di 1ª categoria e di « elettricista bobinatore elettrico ed avvolgitore » di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(6743)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « giuntista telefonico » di 1ª categoria, di « specialista per ultrasuoni » di 1ª categoria e di « modellista » di 2ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 62 del 3 agosto 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 12 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1966, registro n. 10 Difesa-Marina, foglio n. 252, dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « giuntista telefonico » di 1ª categoria, di « specialista per ultrasuoni » di 1ª categoria e di « modellista » di 2ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(6746)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a centosettanta posti di vice coadiutore in prova nel ruolo dei coadiutori, carriera di concetto, del Corpo forestale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato, dispensa n. 8, agosto 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1966, registro n. 9 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 158, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso per esami a centosettanta posti di vice coadiutore in prova nel ruolo dei coadiutori - carriera di concetto - del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 20 aprile 1963.

(6795)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2491 in data 20 maggio 1966, con il quale sono state assegnate ai candidati vincitori le condotte mediche vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1964;
Considerato che i dottori Giorgio Sarno e Ricciardelli Giorgio, hanno rinunciato all'essegnazione della condotta di Santo Stefano di Ravenna;
Ritenuto di dover procedere al conferimento di detta sede;
Viste le domande di preferenza indicate dai candidati che seguono i sunnominati nella graduatoria;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Gianni Brighi, candidato idoneo nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta medica di Santo Stefano di Ravenna.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune interessato.

Ravenna, addì 17 agosto 1966

Il medico provinciale: FIORENTINO

(6727)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Teramo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1965, n. 943, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, al posto di direttore del pubblico macello del comune di Teramo;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del predetto concorso;
Visti gli atti relativi ai lavori della citata Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in narrativa, risultati idonei:

1. Castiglione Costantino . . . punti 174,475 su 240
2. Panfili Donato . . . . . . » 166,975 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Teramo ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 22 agosto 1966

Il veterinario provinciale: MEMOLA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna n. 669, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami al posto di direttore del pubblico macello del comune di Teramo; di cui al bando 16 febbraio 1965, n. 943;
Viste le domande presentate dai candidati;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Castiglione Costantino, classificatosi al primo posto della graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa, è dichiarato vincitore del posto di direttore del pubblico macello del comune di Teramo.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Teramo ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 22 agosto 1966

Il veterinario provinciale: MEMOLA

(6753)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.